



N. 1714-A

**RELAZIONE DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(GIUSTIZIA)

(RELATORE DELOGU)

Comunicata alla Presidenza il 23 novembre 2009

SUL

**DISEGNO DI LEGGE**

Modifica dell'articolo 2947 del codice civile, in materia di prescrizione del diritto al risarcimento del danno

**d'iniziativa dei senatori BERSELLI, MUGNAI, POLI BORTONE,  
MAZZATORTA, LI GOTTI, D'ALIA e CASSON**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 2009

## **INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge: testo d’iniziativa del senatore Berselli ed altri e testo proposto dalla Commissione .....	»	4

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge n. 1714, presentato dal presidente Berselli e sottoscritto dai rappresentanti di tutti i Gruppi parlamentari in seno alla Commissione giustizia, è diretto a sanare una disparità di trattamento determinata dall'articolo 2947 del codice civile, o almeno dell'interpretazione che ne è stata tradizionalmente data, in materia di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito, nel caso in cui questo sia qualificato dalla legge come reato.

La suddetta disposizione infatti stabilisce che il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato e in due anni in caso di danno prodotto dalla circolazione dei veicoli; a norma del terzo comma però, qualora il fatto sia considerato dalla legge come reato, si adotta il termine di prescrizione eventualmente più lungo stabilito per il reato stesso, a meno che il reato non sia estinto per causa diversa dalla prescrizione, ovvero sia intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, perché in tal caso il diritto al risarcimento si prescrive nei termini ordinari, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.

A quest'ultima disposizione è sempre stata data applicazione nel senso di ritenere che si riferisce esclusivamente all'azione risarcitoria promossa dalla parte offesa; per l'azione risarcitoria nei confronti del querelante o di chi si sia costituito parte civile, da parte dell'imputato o del responsabile civile che sia

stato assolto con sentenza irrevocabile, il computo della prescrizione viene effettuato dalla data della denuncia-querela della parte offesa.

Si tratta, come è evidente, di una disparità di trattamento, tanto più grave se si considera che, a differenza della parte offesa dal reato, l'imputato nei fatti promuove l'azione di risarcimento solo quando il procedimento penale si sia concluso e la sentenza di assoluzione sia passata in giudicato.

Il comma 1 dell'unico articolo che costituisce il disegno di legge aggiunge dunque al terzo comma dell'articolo 2947 del codice civile un ulteriore periodo che chiarisce come dalla data della sentenza definitiva di assoluzione, ovvero della definitiva sentenza di rigetto della domanda di restituzione o di risarcimento del danno, decorra il termine di prescrizione del diritto al risarcimento a favore dell'imputato o del responsabile civile, anche nell'ipotesi in cui questi non abbia esercitato in sede penale l'azione civile prevista dagli articoli 541, comma 2, e 542 del codice di procedura penale.

Il comma 2, infine, stabilisce che il nuovo criterio per il computo del termine di prescrizione si applichi anche ai giudizi relativi alle domande di risarcimento a favore dell'imputato ovvero del responsabile civile, proposte a seguito di sentenza irrevocabile di assoluzione che siano pendenti alla data di entrata in vigore della legge.

DELOGU, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BERSELLI ED ALTRI

## Art. 1.

1. Al terzo comma dell'articolo 2947 del codice civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dalla data di cui al secondo periodo il termine di prescrizione per il diritto al risarcimento del danno a favore dell'imputato o del responsabile civile decorre altresì a seguito di sentenza di assoluzione ovvero di sentenza di rigetto della domanda di restituzione o di risarcimento del danno, **in caso di colpa grave della parte civile o del querelante**, nonché nell'ipotesi in cui l'imputato o il responsabile civile non abbia esercitato in sede penale l'azione civile prevista dagli articoli 541, comma 2, e 542 del codice di procedura penale».

2. L'articolo 2947, terzo comma, del codice civile, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica anche ai giudizi relativi alle domande di risarcimento a favore dell'imputato ovvero del responsabile civile proposte a seguito di sentenza irrevocabile di assoluzione, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle disposizioni concernenti la sospensione e la interruzione della prescrizione.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

1. Al terzo comma dell'articolo 2947 del codice civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dalla data di cui al secondo periodo il termine di prescrizione per il diritto al risarcimento del danno a favore dell'imputato o del responsabile civile decorre altresì a seguito di sentenza di assoluzione ovvero di sentenza di rigetto della domanda di restituzione o di risarcimento del danno, nonché nell'ipotesi in cui l'imputato o il responsabile civile non abbia esercitato in sede penale l'azione civile prevista dagli articoli 541, comma 2, e 542 del codice di procedura penale».

2. *Identico.*